

M. A. ALLA DELIB. C.C. N. 142/2018



# Comune di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE  
AUTOSERVIZI NON DI LINEA.  
“SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE”.

*df*

## INDICE

- Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione.
- Art. 2 - Licenza ed autorizzazione di esercizio, figure giuridiche di gestione e condizioni di esercizio.
- Art. 3 - Numero e tipologie delle licenze e delle autorizzazioni.
- Art. 4 - Condizioni generali per la prestazione del servizio.
- Art. 5 - Rimesse per il servizio N.C.C.
- Art. 6 - Commissione Comunale Consultiva.
- Art. 7 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio Taxi.
- Art. 8 - Tassametro per il servizio Taxi.
- Art. 9 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio N.C.C.
- Art. 10 - Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
- Art. 11 - Bando di concorso.
- Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico.
- Art. 13 - Esame.
- Art. 14 - Formazione della Graduatoria.
- Art. 15 - Rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed inizio del servizio.
- Art. 16 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.
- Art. 17 - Collaboratori familiari- Sostituzione alla guida nel servizio taxi - Dipendenti nel servizio NCC.
- Art. 18 - Tariffe dei servizi e tutela degli utenti.
- Art. 19 - Trasporto utenti diversamente abili e responsabilità nell'esercizio del servizio.
- Art. 20 - Norme di comportamento del conducente in servizio.
- Art. 21 - Stazionamento taxi.
- Art. 22 - Radio telefono per il servizio taxi.
- Art. 23 - Turni ed orari del servizio taxi.
- Art. 24 - Vigilanza.
- Art. 25 - Quadro della reazione pubblica all'illecito.
- Art. 26 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 27 - Provvedimenti amministrativi a contenuto interdittivo, cautelare o ablatorio.
- Art. 28 - Entrata in vigore.

## **Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento detta norme integrative comunali per gli autoservizi pubblici non di linea, nei limiti delle previsioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), nonché della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto individuale, o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Gli autoservizi pubblici non di linea sono svolti a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere espletati nel territorio comunale di Pistoia ordinariamente con autovettura, nonché, ove ne insorgesse l'esigenza per finalità turistica, con motocarrozze.
3. Le norme dettate dal presente regolamento per gli autoservizi pubblici con autovettura si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le esigenze di sicurezza delle persone nella circolazione, anche agli autoservizi pubblici con motocarrozze.
4. Il servizio di piazza con autovetture con conducente ( in seguito denominato servizio Taxi) è rivolto ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
5. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura o altro veicolo qualificato come tale dal D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle apposite rimesse.
6. L'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio Taxi e servizio N.C.C. con autovettura) è disciplinata dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.
7. Nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti del diritto, le norme statali e regionali successive -che incidano direttamente o indirettamente sulla materia, inibendo o modificando l'applicazione delle norme del presente regolamento- regolano direttamente i diritti e gli interessi connessi all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Con deliberazione della Giunta Comunale -allo scopo di rendere omogenea la consultazione del regolamento con la disciplina normativa successiva- viene periodicamente predisposto un testo coordinato delle discipline vigenti, da pubblicarsi sul portale web del Comune di Pistoia, in attesa della revisione formale del presente regolamento.

## **Art. 2 - Licenza ed autorizzazione di esercizio, figure giuridiche di gestione e condizioni di esercizio.**

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio da parte del Comune di licenza per il servizio di taxi ed autorizzazione per il servizio di N.C.C., nel pedissequo rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6,7 ed 8 della Legge n.21/1992.
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito il conferimento della licenza o dell'autorizzazione agli organismi collettivi considerati dall'articolo 7 della Legge n.21/1992. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa comunicazione

all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato; c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge n.21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. Nella licenza e nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. Ogni variazione dell'organismo societario o della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto di variazione. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato articolo 7 della Legge n.21/1992

3. A garanzia del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei divieti di cumulo di cui all'articolo 8 della Legge n.21/1992, le licenze o le autorizzazioni comunali debbono essere tenute a bordo del veicolo allo scopo di certificare l'impiego rispettivamente in servizio taxi ed in servizio N.C.C. con autovettura.
4. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, il servizio taxi ed il servizio N.C.C. sono esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, i quali possono avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n.21/1992, di sostituti alla guida, comunicando la sostituzione all'ufficio comunale competente.

### **Art. 3 Numero e tipologie delle licenze e delle autorizzazioni.**

1. Fatta salva la validità delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pistoia in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, per il primo anno decorrente dalla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva, il numero delle licenze per il servizio Taxi è fissato nel numero di 17 ed il numero di autorizzazioni per il servizio NCC è fissato nel numero di 17. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 6, ridetermina, con cadenza biennale a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento, il numero delle licenze e delle autorizzazioni, tenendo conto delle seguenti variabili: a) numero abitanti; b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi; c) incidenza delle attività turistiche; d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato; e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi, della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea, nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
2. In deroga alla programmazione numerica, per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari o per servizi sperimentali di trasporto, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 6, può rilasciare ai soggetti in possesso dei requisiti di Legge ed in numero proporzionato alle esigenze, licenze ed autorizzazioni temporanee, denominate "T" e numerate progressivamente. Queste non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio, comunque non superiore ad un biennio.
3. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art.6, può organizzare iniziative e predisporre bandi, rivolti ai soggetti già titolari di autorizzazioni o licenze rilasciate dal Comune di Pistoia, per la realizzazione di "Servizi

Multipli” o di “Servizi Collettivi”. Il “Servizio Multiplo” è una particolare modalità di effettuazione del servizio di autotrasporto non di linea, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore rispetto a quello stabilito in base ai criteri dettati dal presente regolamento; il “Servizio Collettivo”, sebbene non assurga a trasporto pubblico di linea, ha una valenza integrativa di questo, per la soddisfazione delle esigenze di trasporto di porzioni di territorio comunale a domanda debole. La deliberazione della Giunta Comunale che istituisce tali servizi stabilisce le condizioni, i limiti, i tipi di veicolo impiegabili e gli eventuali protocolli d’intesa o convenzioni necessari affinché la disciplina di tali servizi sia conforme a Legge. Laddove nessuno dei titolari di licenza o autorizzazione rappresenti interesse all’espletamento del servizio multiplo o collettivo, negli stessi termini di cui alle indicazioni delle deliberazioni considerate dal presente comma, la Giunta Comunale istituisce apposite licenze collettive o multiple nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2.

4. La Giunta Comunale determina il numero di licenze da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità. Le licenze per autovetture di scorta, denominate "BIS", non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio.
5. La Giunta Comunale stabilisce l’entità dell’onerosità dei titoli rilasciati in base al presente regolamento, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale di cui al successivo articolo 6.

#### **Art. 4 – Condizioni generali per la prestazione del servizio.**

1. La prestazione del servizio taxi: a) è sempre, doverosamente, effettuata con attivazione del tassametro; b) è obbligatoria per ogni destinazione su strada carrabile ricadente nel territorio comunale ed è facoltativa per le destinazioni che si trovino al di fuori del territorio comunale; c) è effettuata sempre con partenza dal territorio comunale, che può avvenire al di fuori del territorio comunale nei seguenti casi: nei territori dei comuni limitrofi che abbiano sottoscritto apposite convenzioni o intese con il Comune di Pistoia; presso i siti aeroportuali quando siano attivate le precipue convenzioni o condizioni regolative della fattispecie; d) è consentita con servizio di chiamata solo attraverso “radio-taxi” di cui al successivo articolo 22, restando vietata ogni altro tipo di prenotazione; e) consente sempre all’utente accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, a semplice richiesta a vista o al transito del medesimo.
2. La prestazione del servizio N.C.C.: a) non è obbligatoria e può essere effettuata in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove la disciplina locale lo consenta, potendo –se iniziata in Italia- naturalmente concludersi anche al di fuori del territorio nazionale; c) avviene con partenza dell’autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza. E’ vietata la sosta in posteggi di stazionamento, su suolo pubblico d) le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.
3. L’uso di tecnologie innovative in grado di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta, tanto con riguardo al servizio taxi che con riguardo al servizio NCC, non deve essere in contrasto né eludere i limiti posti dalla normativa vigente e non deve configurare né facilitare l’esercizio della concorrenza sleale nella materia dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

#### **Art. 5 – Rimesse per il servizio N.C.C**

1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa si intende un luogo privato in ogni caso non soggetto a pubblico passaggio, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio NCC. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normative edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso, nonché alla disciplina per la prevenzione incendi.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della L. 21/1992, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse o delle unità locali complessivamente disponibili; non è possibile che possano qualificarsi come unità locali, luoghi che non abbiano i requisiti tipici della rimessa di cui al comma precedente.

#### **Art. 6 – Commissione Comunale Consultiva**

1. E' istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e permane in carica cinque anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
  - Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
  - due rappresentanti per la categoria dei Noleggiatori con Conducente e due rappresentanti per la categoria dei Tassisti, designati dalle rispettive associazioni di categoria;
  - due componenti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativi a livello locale, designati dal Comitato Regionale consumatori e utenti di cui alla L.R. n°48/1985;
  - un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
  - un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
  - il dirigente comunale titolare delle potestà provvedimentali in materia, secondo il funzionigramma, o un suo delegato.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati e qualora i componenti non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente fissa l'ordine dei lavori e convoca la Commissione, inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
7. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune, appositamente designato, che cura la documentazione dei lavori della Commissione.
9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante: a) su tutte le questioni oggetto di disciplina regolamentare; b) sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea. Qualora il parere non venga espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere all'adozione dell'atto cui esso afferisce, ritenendolo acquisito per silenzio assenso, secondo la disciplina della Legge n.241/1990.

10. La Commissione elabora proposte generali e particolari e di interesse locale da sottoporre al Comune o alla Regione ed è organo promotore di convenzioni ed accordi utili a migliorare il servizio di trasporto e di mobilità in ambito urbano. Tali proposte vengono promosse ed attuate dal dirigente comunale, componente la Commissione.
11. Nessun gettone di presenza o rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle adunanze della Commissione, nei confronti di alcuno dei suoi componenti.

#### **Art. 7 – Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio Taxi**

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi, oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:
  - a) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  - b) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito;
  - c) garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona.
  - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - e) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
  - f) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
  - g) essere di colore bianco, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992;
  - h) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
  - i) avere, sul lato posteriore destro, targhetta inamovibile recante la scritta servizio pubblico in nero, lo stemma del Comune di Pistoia ed il numero della licenza;
  - l) avere all'interno del veicolo un contrassegno, uguale a quello esterno indicante il numero della licenza;
  - m) avere targa autoadesiva recante la scritta taxi, il numero di licenza e lo stemma del Comune di Pistoia da apporsi nella parte anteriore delle fiancate;
  - n) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento o di autorizzazione ministeriale.
2. Sui parafranghi anteriori potranno essere apposti contrassegni policromi recanti la scritta "Radio Taxi" e il numero di telefono, ove istituito.
3. Le caratteristiche costruttive e strutturali nonché le dimensioni dello stemma comunale, delle targhe e dei relativi caratteri di scrittura sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi.
5. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti a servizio taxi, come previsto dall'art.57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e succ. modif.. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui ai precedenti commi, al fine di non generare confusione con gli stessi.
6. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
7. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare, restando il titolare della licenza assoggettato alle sanzioni di Legge in caso di mancato controllo del divieto e della sua violazione.
8. Tutti i veicoli dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli e possono essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).

9. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui al presente articolo, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
10. Le autovetture di scorta e comunque quelle inerenti i titoli di cui al comma 4 dell'articolo 3, devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti nel presente articolo, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

#### **Art. 8 – Tassametro per il servizio Taxi**

1. Il tassametro è il dispositivo obbligatoriamente installato ed usato per l'applicazione, verifica, conteggio e controllo delle tariffe di trasporto.
2. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
  - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria.
5. Il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale da parte di un soggetto individuato dalla categoria la cui designazione deve essere comunicata all'ufficio comunale competente attestante la corretta taratura tariffaria.
6. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.
7. Il tassametro deve altresì:
  - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
  - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.
8. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. E' fatto obbligo, fin dalla prima avaria del tassametro che abbia importato il pagamento di un pedaggio approssimativo, cessare dal servizio, fino a corretto ripristino del tassametro.
9. E' vietato, nonché gravemente lesivo dei valori di correttezza e buona fede, informare l'utente dell'avaria del tassametro dopo l'inizio della corsa; in questo caso l'utente, oltre a denunciare al Comune la condotta illecita, ha diritto a non pagare la porzione di trasporto fraudolentemente avviata senza l'uso del tassametro o senza il preavviso del suo malfunzionamento.

10. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio di qualsiasi intervento che abbia dato luogo alla rimozione del sigillo del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
11. E' consentito installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare la distinta di tale importo su supporto cartaceo.
12. E' vietato richiedere all'utente sovrapprezzi, maggiorazioni o corse integrative connesse al percorso di ritorno.

#### **Art. 9 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio N.C.C.**

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C., oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:
  - a) avere colorazione esterna conforme alle indicazioni approvate dalla Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 6. La colorazione esterna del veicolo è liberamente determinabile dal proprietario in caso di mancata indicazione da parte della predetta Commissione;
  - b) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito del trasportato;
  - c) garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona.
  - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - e) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  - f) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
  - g) avere a bordo copia del presente regolamento da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
2. La pubblicità è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
3. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare restando il titolare della licenza assoggettato alle sanzioni di Legge in caso di mancato controllo del divieto e della sua violazione.
4. Tutti i veicoli dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli e possono essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).
5. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio NCC. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato degli elementi di riconoscimento di cui al presente articolo, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

#### **Art. 10 – Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per il rilascio delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., il Comune bandisce pubblici concorsi, per esame e titoli, nominando un'apposita Commissione.
2. Il titolo autorizzatorio ( licenza taxi o autorizzazione n.c.c.) è rilasciato a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 legge n. 21/1992, altresì in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti per il conducenti professionali dal D.Lgs. n°285/1992 e dalle

leggi Speciali, per la conduzione dei veicoli indicati nel presente regolamento. Il titolo è riferito sempre ad un singolo veicolo.

3. L'ufficio comunale competente istituisce un apposito registro cronologico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il concorso per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni deve essere indetto entro 150 giorni dalla accertata disponibilità di una o più licenze a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, ovvero per aumento del contingente numerico delle stesse, salva la esistenza di graduatoria valida a norma del comma 6 del successivo articolo 13. La verifica della disponibilità di licenze ed autorizzazione è effettuata, annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, dall'ufficio comunale competente, che ne dà comunicazione al Presidente della Commissione Consultiva Comunale.
5. Il relativo bando sarà reso noto con pubblicazione sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), all'Albo Pretorio e sul sito del Comune nonché a divulgazione affidata alle associazioni rappresentate nella Commissione Consultiva Comunale.
6. In fase di prima attuazione, il concorso per i titoli che risultino disponibili per differenza tra il contingente fissato all'articolo 3 comma 1 e l'effettivo numero di titoli rilasciati, è bandito entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
7. Per i casi considerati dall'articolo 1 comma 3 si applica comunque il principio dell'avviso di interesse, restando riservato al Comune la titolarità del rilascio delle licenze, anche prescindendosi dalla mancanza di contingentamento numerico; a tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, saranno organizzate le procedure e definite le condizioni utili a garantire la sicurezza stradale, l'imparzialità, la trasparenza, la parità di condizioni e non discriminazione, per il rilascio di titoli inerenti gli autoservizi pubblici con motocarrozze.

#### **Art. 11 – Bando di concorso**

1. Il bando di concorso, per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, deve indicare i seguenti elementi essenziali: il numero dei titoli da assegnare; i requisiti per la partecipazione al concorso ed in generale i requisiti per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni di esercizio; l'elencazione e descrizione delle prove d'esame; l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; l'indicazione del termine per la presentazione delle domande; lo schema di domanda per la partecipazione al concorso; i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 21/1992, nonché il relativo punteggio; il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modalità di invio e documenti da presentare; il termine di chiusura del procedimento concorsuale.
2. La procedura di concorso mediante bando, con i contenuti di cui al comma 1, viene adottata anche per i casi considerati dai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

#### **Art. 12 - Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico**

1. Ai fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovrà essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professione, rilasciato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile, nonché Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Pistoia, ovvero in un elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea.
2. Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, oppure appartenente agli Stati della Unione Europea;
  - b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;

- d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
  - e) essere in possesso, salvo i casi di riabilitazione, congiuntamente dei requisiti di onorabilità previsti: dall'art. 71, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773; dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°120;
  - f) non essere stato condannato, anche in maniera non definitiva, nel quinquennio precedente, per reati commessi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti o psicotrope stupefacenti, o per reati connessi alla circolazione stradale;
  - g) non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
  - h) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimento di revoca o decadenza di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., emesso dal Comune di residenza o da altri Comuni;
  - i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normativa in materia di criminalità organizzata.
  - i) non aver riportato condanne definitive a pene che comportino l'interdizione da una professione, arte o mestiere, salvo riabilitazione ex art. 178 C.P.
3. Relativamente all'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. è inoltre richiesto di avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idonei a consentire lo stazionamento dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria, nel Comune di Pistoia.
  4. La domanda di ammissione non può essere presentata per il conseguimento contestuale della Licenza di taxi e per il conseguimento per l'autorizzazione per l'esercizio del N.C.C., incorrendo il richiedente, in questo caso, nella esclusione d'ufficio da ciascuna delle due distinte categorie di titoli per le quali è stata presentata la domanda.

#### **Art. 13 – Esame.**

1. La commissione di cui all'articolo 10 comma 1, accerta mediante esame orale, la conoscenza delle materie considerate dall'allegato a) della Deliberazione della Giunta Regionale n°1389 del 11 dicembre 2017 (materie di esame e modalità di svolgimento dell'esame), per la valutazione degli aspiranti al conseguimento dei titoli.
2. Il voto conseguibile all'esame orale varia da un minimo di 15 ad un massimo di 30 punti in relazione alla qualità ed al valore della prova sostenuta da ciascun candidato. Il punteggio conseguito all'esame orale contribuisce alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14.
3. Delle procedure di esame e di valutazione la commissione redige apposito verbale.

#### **Art. 14 – Formazione della Graduatoria**

1. La formazione della graduatoria si forma, rispetto ad un massimo di 60 punti conseguibili, dalla somma del voto conseguito da ciascun candidato all'esame orale con la somma dei punti conseguiti per titoli, definiti nel bando, in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.
2. Per i titoli di "esperienza professionale e di stato familiare", dichiarati dal candidato, conformemente al modello di domanda, il bando stabilisce i criteri per l'assegnazione di un punteggio variabile tra i 5 ed i 15 punti;
3. Per i titoli "culturali e per le abilitazioni professionali aggiuntive" rispetto a quelle richieste come requisito di ammissione, dichiarati dal candidato, conformemente al modello di domanda il bando stabilisce i criteri per l'assegnazione di un punteggio variabile tra i 5 ed i 15 punti;
4. In caso di parità di punteggio saranno valutati i seguenti criteri preferenziali:



- a) avere esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C., considerate distintamente a seconda della tipologia del titolo autorizzatorio a concorso e non cumulabili tra loro, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 4°, legge n. 21/1992;
  - b) anzianità del richiedente;
  - c) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap.
5. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso.
  6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino al suo esaurimento.

#### **Art. 15 – Rilascio della licenza o dell'autorizzazione ed inizio del servizio.**

1. Il Comune, entro 30 giorni dall'approvazione e pubblicazione della graduatoria, ne comunica l'esito all'interessato, assegnando il termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze taxi e le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate dal Dirigente del Servizio comunale competente, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, previo pagamento degli oneri quantificati dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 3 comma 4.
5. La licenza o l'autorizzazione hanno validità a tempo indeterminato a condizione che vengano sottoposte, ogni 5 anni, a vidimazione presso il competente ufficio comunale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale. La vidimazione del titolo è altresì subordinata a che il veicolo sia rispondente ai requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento. Indipendentemente dalla vidimazione, in qualsiasi momento le licenze o le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.
6. In caso di rilascio del titolo autorizzatorio o di acquisizione dello stesso in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

#### **Art. 16 – Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento del titolo comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge n. 21/1992.

2. Il trasferimento titolo comunale d'esercizio "mortis causa", è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 commi 1 e 2. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge n. 21/1992. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, il titolo comunale di esercizio è revocata e messa a concorso.
3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento del titolo comunale di esercizio per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale; b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza; qualora non sussista l'obbligo di dichiarazione di successione l'erede comproverà la dedotta spettanza mediante dichiarazione di atto notorio. il cessionario o l'erede devono avere requisiti di cui al precedente articolo 12 commi 1 e 2.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

**Art. 17 – Collaboratori familiari- Sostituzione alla guida nel servizio taxi – Dipendenti nel servizio NCC.**

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 12 commi 1 e 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile. I titolari di licenza o di autorizzazione devono trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei familiari - collaboratori, indicando i relativi dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. L'elenco deve essere allegato, in copia, alla licenza o autorizzazione di esercizio.
2. Oltre ai casi previsti dal comma 2 dell'articolo 10 della L.n.21/1992, I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro, conformemente alla disciplina normativa vigente al tempo dell'inizio della sostituzione. Il titolare della licenza di taxi deve segnalare la sostituzione alla guida al competente ufficio comunale. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata e la modalità della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione deve essere, altresì, allegato in copia il contratto lavoro. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, saranno avviate le procedure per la declaratoria di decadenza dalla Licenza.
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art 12 commi 1 e 2 e regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultasse che l'avvalimento non corrisponde alle procedure ed alle condizioni indicate dalla Legge e dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, saranno avviate le procedure per la declaratoria di decadenza dall' autorizzazione.

## Art. 18 – Tariffe dei servizi e tutela degli utenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, possono determinarsi le tariffe massime del servizio di N.C.C., tenendo conto della media delle tariffe massime approvata dai comuni capoluogo di provincia, confinanti con la provincia di Pistoia, anche sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993. Le tariffe massime, così determinate, sono comunicate ai titolari delle autorizzazioni e rese pubbliche mediante il portale istituzionale del Comune di Pistoia. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore, entro il limite della tariffa massima fissata dal Comune.
2. La determinazione delle tariffe di ogni modalità di espletamento del servizio Taxi avviene con deliberazione di Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale. La predetta deliberazione può individuare anche:
  - a. le zone urbane, a cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica;
  - b. la maggiorazione delle tariffe per le corse notturne o festive;
  - c. la riduzione nella percentuale del 10% sulle tariffe, per le persone che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o siano portatrici di handicap;
  - d. la riduzione, nella percentuale del 10% sulle tariffe, per le donne che effettuino la chiamata o utilizzino il taxi tra le 00.01 e le 06.00;
  - e. la riduzione nella percentuale del 10% sulle tariffe, per i cittadini di età superiore ai 70 anni;
  - f. la riduzione nella percentuale del 10% sulle tariffe, chiunque, partendo dal Comune di Pistoia, debba raggiungere un qualsiasi presidio ospedaliero presente nel territorio regionale;
  - g. la previsione di forme di riduzioni per il “servizio multiplo”, quando aggregato alla soddisfazione della domanda di adolescenti, in fascia oraria serale notturna, per il rientro dai locali di intrattenimento;
  - h. la previsione di forme di riduzione per il “servizio collettivo”, quando aggregato a domande di persone residenti in zona collinare o montana;
  - i. la previsione di tariffe connesse a supplementi (es.: bagaglio; prelevamento fuori luogo di stazionamento; chiamata mediante radiotaxi) e le condizioni di trasporto;
  - l. la previsione di tariffe predeterminate per specifici percorsi prestabiliti;
  - m. la previsione della facoltà di addivenire a convenzioni in favore degli utenti, su richiesta delle associazioni di categoria rappresentate nella Commissione Consultiva Comunale, utili a comportare un abbassamento delle tariffe imposte.

L'ufficio comunale competente al rilascio dei titoli, procede, conformemente all'articolo 195 comma 3 del D.Lgs n°285/1992, all'adeguamento biennale delle tariffe. Le tariffe, i supplementi e le condizioni di trasporto sono portati a conoscenza dell'utenza mediante apposita tabella affissa all'interno del veicolo in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana: la parte del tariffario in lettere deve essere riportata anche in lingua inglese. Alle



tariffe è data massima divulgazione, altresì, mediante il sito internet del Comune ed i portali turistici di ambito provinciale e regionale.

3. Per le ipotesi considerate ai precedenti commi, nel caso di interruzione del trasporto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che vi sia la possibilità di organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà tenuto a pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono individuate le migliori forme di tutela, anche attraverso strumenti telematici, in favore dell'utenza, predisponendo specifici indirizzi e punti di contatto utili a rispondere a quesiti sull'esercizio dei servizi di trasporto non di linea nel Comune di Pistoia, nonché a ricevere denunce, esposti o doglianze, finalizzate al miglioramento della qualità del servizio ed all'applicazione delle sanzioni.

#### **Art. 19 – Trasporto utenti diversamente abili e responsabilità nell'esercizio del servizio.**

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio è obbligatoria -nei limiti previsti dalla legge nonché della concreta idoneità del veicolo- nei confronti dei soggetti diversamente abili che ne facciano richiesta. Il trasporto delle carrozzine al servizio dei disabili e dei cani al servizio dei non vedenti sono gratuiti.
2. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

#### **Art. 20 - Norme di comportamento del conducente in servizio**

1. I conducenti di servizi pubblici non di linea, oltre a quanto già stabilito da altri articoli del regolamento, hanno l'obbligo di:
  - a) prestare regolarmente servizio, se titolari di licenza per servizio taxi;
  - b) tenere un comportamento corretto e civile con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutto il trasporto;
  - d) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - e) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) consegnare, entro ventiquattrore dal rinvenimento, al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai passeggeri nel veicolo;
  - g) avere a bordo del veicolo copia del presente regolamento e tutti i documenti per l'esercizio dell'attività di taxi o di N.C.C. esibendoli a richiesta degli organi preposti ai servizi di Polizia stradale;
  - h) trasportare i bagagli al seguito dei passeggeri;
  - i) seguire, salvo specifica richiesta da parte dell'utente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato se si espletano servizi taxi.
2. Nell'espletamento del servizio ai conducenti dei servizi pubblici non di linea è altresì vietato:
  - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei viaggiatori o casi di accertata forza maggiore nonché di evidente pericolo;

- b) richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal tassametro per il servizio taxi ovvero aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti per il servizio N.C.C.;
  - c) modificare il percorso stabilito con gli utenti;
  - d) adibire alla guida conducenti sprovvisti delle prescritte abilitazioni per l'esercizio dell'attività ;
  - e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
  - f) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal Codice della Strada;
  - g) applicare all'autovettura contrassegni non autorizzati o previsti dal presente regolamento;
3. Agli intestatari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C., nonché ai collaboratori familiari e ai conducenti soci e dipendenti, è prescritto, inoltre, il divieto di stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimesse o su suolo pubblico allo scopo di procacciarsi contratti di lavoro.
4. Ai conducenti dei servizi pubblici non di linea è consentito:
- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
  - b) rifiutare il trasporto animali di grossa taglia, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo;
  - c) rifiutare la corsa ai minori di anni 14, se non accompagnati dai genitori o da altra persona maggiorenne incaricata della loro vigilanza, quando non sia evidente che la richiesta rivesta i caratteri dell'emergenza idonea a rendere doveroso il soccorso nei confronti del minore;
  - d) richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo;
  - e) chiedere a sua discrezione un anticipo all'utente o il pagamento anticipato della corsa qualora il servizio abbia destinazione fuori dal territorio del Comune di Pistoia.

#### **Art. 21 – Stazionamento taxi**

1. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Tali aree sono individuate sul territorio cittadino dall'Amministrazione comunale, che ne dovrà curare l'allestimento e la manutenzione con installazione di apposita segnaletica, conformemente al Piano Urbano del Traffico e della Mobilità.
2. I tassisti sono tenuti a prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per svolgere il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. L'utente ha, però, facoltà di scegliere il taxi di cui servirsi, quando i punti di stazionamento non siano incolonnati in corsie tanto strette da rendere malagevole la partenza del veicolo che non sia primo nell'ordine di arrivo.
3. Nel caso di chiamata a mezzo radio i tassisti possono espletare il servizio richiesto uscendo dall'ordine di arrivo.
4. Il Comune ha facoltà di interdire l'uso delle piazzole di sosta, ovvero prevederne lo spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico o sicurezza pubblica.
5. All'utenza è consentito accedere al servizio per l'immediata prestazione, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tale ultima ipotesi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento, se prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale che definisce le tariffe.
6. Il tassista non può far salire a bordo il cliente nel caso in cui il taxi si trovi ad una distanza inferiore a cento metri dal luogo di stazionamento ove vi siano in attesa altri taxi o clienti.

7. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

#### **Art. 22 – Radio telefono per il servizio taxi.**

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi anche di un servizio centralizzato di radio-telefono, oltre alla possibilità di prenotare con ogni altro strumento informatico, che permetta all'utente di avere contezza dell'avvenuta prenotazione della corsa. Il servizio radiotaxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno della vettura che comporti il minor costo per la utenza. Il servizio ha inizio con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno definite le specifiche interazioni tra le tariffe, gli obblighi comunicativi, le esigenze divulgative e la sincronizzazione dei turni di servizio, derivanti dall'istituzione del servizio radiotaxi.

#### **Art. 23 –Orari del servizio taxi e turni.**

1. Il servizio taxi è coperto per l'intero arco delle 24 ore, tutti i giorni dell'anno, secondo un sistema di turnazione che, tenuto conto delle indicazioni della Deliberazione della Giunta Comunale di cui al successivo comma 2, garantisca sempre la reperibilità di almeno un taxi per l'intera fascia notturna, anche prevedendo numeri di reperibilità telefonica alternativi a quelli previsti al precedente articolo 22. Della turnazione e della reperibilità notturna deve essere data ampia pubblicità e fornito, entro il giorno 10 del mese precedente, a cura delle cooperative in cui siano costituite i tassisti o della centrale radio taxi, elenco al Comando Polizia Municipale.
2. Il Comune determina, nel rispetto di quanto indicato a precedente comma 1, previa Deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, con ordinanza del dirigente competente: l'orario di attività del servizio di taxi; l'avvicendamento nelle località di stazionamento in relazione alle esigenze della clientela; i turni minimi di presenza obbligatoria delle località di stazionamento.
3. Il Comune può disporre turnazioni integrative, in aggiunte a quelle previste al comma 1, per le quali i titolari di licenza di esercizio si avvalgono di sostituti alla guida in possesso dei requisiti prescritti. In tale ipotesi l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore. Tra la fine di un turno e l'inizio di un altro, è obbligatorio un periodo di riposo non inferiore a sei ore.
5. Ogni titolare di licenza taxi ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

#### **Art. 24 – Vigilanza**

1. L'ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. A tale scopo si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni o provvedimenti del caso.
2. Compete al dirigente del servizio competente l'adozione dei provvedimenti di assicurazione dei fini del presente regolamento, conformemente alle previsioni degli articoli 8 e 10 (comma 1, lettera e) del regolamento "recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale", approvato con deliberazione CC n° 179 del 21/11/2011.

#### **Art. 25 – Quadro della reazione pubblica all'illecito.**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste, dagli articoli 85 ed 86 del D.Lgs n.285/1992 -rispettivamente previste per la destinazione e l'uso dei veicoli in servizio di N.CC e Taxi, nonché per le violazioni attinenti alle prescrizioni derivanti dal titolo- ogni violazione alle prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento importa:
  - a) Sanzioni amministrative pecuniarie, accertate ed irrogate secondo la disciplina dalla Legge n. 689/1981, derivanti da Legge Regionale e potestà sanzionatoria comunale, nei termini indicati al successivo articolo 26;
  - b) Provvedimenti amministrativi, con funzione latamente sanzionatoria, a contenuto interdittivo, cautelare o ablatorio -quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca del titolo autorizzatorio- secondo la disciplina della Legge n.241/1990.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca del titolo autorizzatorio, avendo tali provvedimenti scaturigine dalla violazione di obblighi sanzionati con l'adozione di siffatti provvedimenti.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, salvo che l'organo addetto all'accertamento non comprovi il concorso di quest'ultimo nella violazione commessa dal sostituto, dal collaboratore familiare o dal dipendente.

#### **Art. 26 – Sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 67/1993, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72;
2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 67/1993, e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art.6 della L. 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032 a € 5.164.
3. Tutte le altre condotte poste in violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs n.267/2000

4. L'accertamento e contestazione delle violazioni, considerate dal presente articolo competono al personale di Polizia Municipale, cui fa carico anche la verifica del rispetto della disciplina imposta dal codice della strada, a carico degli esercenti i servizi considerati dal presente regolamento.
5. L'irrogazione della sanzione ed i relativi proventi economici, con riguardo a tutte le ipotesi considerate dal presente articolo, competono al Comune.

**Art. 27 – Provvedimenti amministrativi a contenuto interdittivo, cautelare o ablatorio.**

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione che commetta, una prima violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle sanzioni pecuniarie, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio. Il titolare di licenza o di autorizzazione è soggetto altresì a provvedimento di diffida quando: a) non vengono conservate nel veicolo i documenti di autorizzazione del servizio; b) il servizio non viene esercitato con regolarità; c) il veicolo non viene presentato ad eventuali accertamenti e non venga tenuto in condizioni di decoro e pulizia; d) l'indirizzo della rimessa e della sede venga cambiato senza darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.
2. La licenza d'esercizio per il servizio di taxi o l'autorizzazione per il servizio N.C.C. può essere sospesa dal dirigente del servizio competente, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) reiterazione nel biennio della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, accertata a norma dell'art. 8 bis della L.n.689/1981; b) mancata regolarizzazione del personale dipendente ai fini assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e infortunio sul lavoro; c) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto; d) violazione delle tariffe in vigore per il servizio taxi e superamento delle tariffe massime-ove determinate- per il servizio NCC; e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati; f) interruzione del servizio senza giustificato motivo; g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non perfettamente funzionanti ovvero irregolari. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti. Il provvedimento di sospensione sarà, notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del ruolo dei conducenti.
3. La revoca della licenza può essere disposta dal Dirigente del Servizio nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale del titolare dell'autorizzazione; b) a seguito dell'adozione di due provvedimenti di sospensione della licenza nel quinquennio; c) condanna per il titolare della licenza, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore ai due anni; d) negligenza abituale e continua nel disimpegno del servizio o per gravi e ripetute violazioni del presente regolamento; e) accertamento di tre violazioni delle tariffe in vigore; f) inottemperanza del provvedimento di sospensione del servizio. Il provvedimento di revoca sarà, tempestivamente, notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del ruolo dei conducenti.
4. Il dirigente del servizio competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi: a) mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal presente regolamento; b) dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione di esercizio da parte del titolare della stessa; c) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 giorni, salvo i casi di forza maggiore; d) mancato esercizio del servizio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 90 giorni continuativi e comunque per 120 giorni nell'arco dell'anno; e) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, salvo quanto

prescritto nel presente regolamento. Il provvedimento di declaratoria di decadenza sarà, tempestivamente, notificato all'interessato o agli eredi e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del ruolo dei conducenti.

**Art. 28 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

